

Notifica a mezzo posta

- La cassazione è oramai consolidata nel senso che la notifica a mezzo posta possa essere effettuata direttamente dall'Agente della Riscossione.
- Argomentazione letterale ovvero autonomia della prima parte dell'art 26 ove si prevede che le notifiche sono effettuate dagli ufficiali della Riscossione, messi comunali, agenti della polizia municipale o altri soggetti abilitati dal concessionario, dalla seconda parte ove è previsto che la notifica è effettuata mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
- Argomentazione di principio per cui le norme che limitano diritti e facoltà sono di stretta interpretazione sicchè se il legislatore avesse inteso limitare la notifica mezzo posta a determinati soggetti lo avrebbe detto espressamente
- Argomentazione esegetica: la normativa previgente prevedeva la facoltà per il concessionario di avvalersi direttamente della notifica a mezzo posta.
- **Non occorre relata ma avviso di ricevimento. Art 1335 c.c.**
- **Notifica al portiere .**
- **Non è necessario il CAN art 7 l. 890/82. Corte Cost. (sentenza n.175 del 2018)**

Notifica a mezzo gestore privato



- **Dlvo 261 del 1999 art 4** si applica anche agli atti della procedura di riscossione mediante ruolo in quanto atti di natura amministrativa. (Cass., 21/12/2016, n. 26546).
- L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1 abrogazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 non ha efficacia retroattiva, in quanto norma non interpretativa (Cass., 11/10/2017, n. 23887) si applica a decorrere dal 10.9.2017.
- La notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato **deve ritenersi inesistente**, e come tale non suscettibile di sanatoria (Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, n.21884)
- La norma sulla liberalizzazione non è norma interpretativa e pertanto non ha efficacia retroattiva ed inoltre finchè non verrà adottato il regolamento dalla AGCOM in ordine ai requisiti necessari per il rilascio delle licenze ai gestori privati continua a trovare applicazione la precedente disciplina (**Cass. 8.1.2018 n. 234**)
- Se il privato si affida alle Poste notifica ammissibile. Cassazione civile sez. VI, 21/07/2015
- Nullità. Sanabile . (**Cassazione civile sez. un., 10/01/2020, n.300**)
- Direttiva n. 2008/6/CE imponeva già al legislatore italiano l'abolizione di qualsiasi riconoscimento, salvo il ricorrere di determinate restrittive e rigorose condizioni, di diritti speciali o esclusivi a taluni operatori del servizio postale
- Disciplina di immediata applicazione . Esclusione valenza di sistema del Dlvo 261/1999

Notifica a mezzo PEC (art 49 e 26DPR 602/73)



- L' art 26 comma 2 come modificato **del DL 193 del 2016 ha previsto “La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al dpr 68 del 2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta.**
- Rinvio alla disciplina dell'art 60 dpr 600/1973. Casella PEC satura o inattiva
- La prova della notifica a mezzo PEC è assolta dal messaggio previsto dall'art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 di consegna .
- L'art. 13 delle specifiche tecniche del DGSIA **del 16 aprile 2014** prevede il deposito telematico dei file della ricevuta di consegna con estensione .msg o .eml,cioè i file contenenti messaggi di posta elettronica.
- Rinvio all'art 149 bis per la notifica degli atti giudiziari ?
- Allegazione della ricevuta scansionata della PEC : Art 23 CAD : equivalenza delle copie analogiche di documento informatico poste su supporto informatico all'originale anche priva di attestazione di conformità se non sconosciute .

- Questione relativa alle modalità di sottoscrizione digitale del documento informatico oggetto di notifica a mezzo PEC.
- L'art 12 delle disposizioni tecniche del DGSIA **del 16 aprile 2014 prevede due tipi di firma digitale tipo cades pades o** che generano file di diversa estensione **".p7m" e «pdf»**.
- **Cassazione civile sez. VI, 05/03/2019, n.6417**: Le firme digitali di tipo "CADES" e di tipo "PADES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni "p7m" e «pdf» :
- 1) Disciplina dell'art 12 .Il file oggetto di notifica è inserito in una busta crittografata unitamente all'evidenza di firma digitale ed alla chiave di lettura . E' solo apparentemente indistinguibile, poichè la busta crittografica generata con la firma PAdES contiene sempre il documento, le evidenze informatiche e i prescritti certificati
- 2)Il diritto UE e la normativa interna certificano l'equivalenza delle due firme digitali. Processo amministrativo.
- La questione va tenuta distinta rispetto a quella relativa alla carenza di sottoscrizione della cartella esattoriale in relazione alla quale va richiamata la natura soggettivamente amministrativa dell'atto e la presunzione di riconducibilità all'autore dell'atto, salvo prova contraria a carico della controparte
- Non è necessaria attestazione di conformità: L'art 22 CAD precisa che "i documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo»

Modalità di introduzione dell'opposizione al pignoramento ex art 72 bis

- Occorre conciliare il principio della necessaria bifasicità delle opposizioni endoesecutive (Cass. 25170 del 2018) con l'assenza di un fascicolo del procedimento esecutivo.
- Non è prevista l'iscrizione a ruolo e ciò anche quando sia proposta opposizione non risultando applicabile l'art 159 ter disp.att c.p.c. (cfr. Cass. 14/11/2017, n.26830)
- Prassi dell'iscrizione a ruolo contenzioso dell'opposizione all'esecuzione : fictio iuris , violazione del giudice naturale, gravosa per l'opponente.
- Invio telematico del ricorso in opposizione al SIECIC allegando copia degli atti relativi al pignoramento ricevuto, al fine di formare fascicolo dell'esecuzione senza procedere all'iscrizione a ruolo ed al pagamento di contributo unificato
- Provvedimenti da assumere all'udienza ex art 185 disp att. c.p.c, ove sia decorso il termine di 60 g.

Crediti Tributari Art 57 DPR 602/73 e 29 del Dlvo 46/ 1999

- Non sono ammesse le opposizioni all'esecuzione, fatta eccezione per quelle riguardanti l'impignorabilità dei beni o dei crediti, sono ammesse le opposizioni agli atti esecutivi, con esclusione di quelle tese a contestare la regolarità del titolo o della sua notificazione.
- Ratio : riserva di giurisdizione ogni questione afferente il titolo esecutivo, ovvero il diritto di procedere ad esecuzione esattoriale, nonché la regolarità formale del titolo rientra nell'area della giurisdizione speciale. Si evita di rimettere in termini il contribuente allorchè l'accertamento si è cristallizzato per omessa impugnazione nei termini della cartella o dell'avviso di accertamento o in quanto sul relativo oggetto si è già espressa o si sta esprimendo il giudice tributario
- Il restringimento di carreggiata delle opposizioni esecutive nel sistema disegnato dal d.P.R. n. 602 del 1973 è bilanciato dall'art.59, che ammette azione di risarcimento dei danni contro l'agente della riscossione, dopo la conclusione dell'esecuzione stessa

Declinazione del riparto di giurisdizione


- Questione della devoluzione della giurisdizione al GO o GT allorchè il contribuente impugna l'atto di pignoramento deducendo di non avere mai ricevuto in precedenza la notificazione della cartella di pagamento
- **Tesi del vizio dell'atto**
- Giurisdizione Tributaria- Impugnazione del primo atto tramite il quale il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, risultando dunque ammissibile e demandata alla giurisdizione del giudice tributario . Tutela recuperatoria.
- **Tesi del petitum formale**
- Giurisdizione ordinaria .L'impugnazione ha ad oggetto un atto dell'esecuzione successivo alla notificazione della cartella di pagamento, a prescindere dalla tipologia di vizio dedotto
- Cass. civ., sez. un., 5 giugno 2017, n. 13913 e 13916
- Argomento letterale:l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 546/1992. Criterio letterale .
- Argomento sistematico : Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, nell'interpretazione estensiva resane dalla giurisprudenza (*SU n. 9570 e n. 3773 del 2014*).Impugnazione di ogni atto che pur non essendo espressamente previsto tra quelli elencati dall'art 19 sia assimilabile ad uno degli atti tipici in relazione allo scopo che persegue ed agli effetti che produce .

Illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile.

Motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è necessario distinguere fra:
a) le cause estintive o modificative della pretesa tributaria che sono sorte prima – ovvero incostanza – della notifica della cartella o dell'avviso di intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/73, per i quali gli artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546/1992 stabiliscono la competenza del giudice tributario ed un termine perentorio (di 60 giorni) per l'impugnazione dell'atto (cartella o avviso di intimazione) avanti la CTP;

b) le cause estintive modificative sorte dopo il termine indicato, per le quali sussiste un vuoto di tutela che non può essere colmato con una mera interpretazione adeguatrice per le quali la Corte costituzionale stabilisce la competenza del giudice dell'esecuzione (pagamento, prescrizione, rottamazione, art 7 DI 70 del 2011)

Intervento additivo che amplia l'area di giurisdizione del GO. Criterio temporale .
Violazione degli artt. 24 e 113 Cost. tutela successiva e meramente recuperatoria delle ragioni del contribuente, viola il diritto di difesa “a tutto tondo”. Simmetrica complementarietà con la proponibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992



Cassazione civile sez. VI, 07/05/2019, n.11900

Corollario della pronuncia della Corte Cost 114 del 2018 è l'inammissibilità delle opposizioni ex art. 615 c.p.c., che abbiano funzione "recuperatoria" di doglianze che dovevano - farsi valere innanzi al giudice tributario ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

Se il contribuente deduca un fatto estintivo che si è verificato prima della notifica della cartella esattoriale di cui non abbia avuto conoscenza, non può invocare l'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., ma deve comunque procedere all'impugnazione dinanzi al giudice tributario del primo atto di cui abbia avuto conoscenza (pignoramento o ingiunzione di pagamento) nei termini previsti dal rito, ex artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546/1992.

Cass. S.U., 14.4.2020, n. 7822

- La giurisdizione del GO sussiste per tutti i motivi di opposizione alla regolarità formale dell'atto di pignoramento, a prescindere dal fatto che siano state altresì denunciate le nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali e di atti prodromici.
- Sul piano della qualificazione degli strumenti giuridici chiarisce che l'impugnazione del pignoramento esattoriale fondato su entrate di natura tributaria, innanzi gli organi di giurisdizione tributaria integra un normale giudizio impugnatorio ex art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (e non già un'opposizione esecutiva).

- In quali termini va definito il Giudizio di opposizione all'esecuzione allorchè il GE ravvisi che il motivo di opposizione ex art 615 e 617 c.p.c non rientra nella sfera della propria giurisdizione sulla base dei limiti sopra delineati dell'art 57. Deve dichiarare il difetto di giurisdizione o l'inammissibilità dell'opposizione?
- I poli del ragionamento sono dati da un lato dal principio della traslatio iudicii e dall'altro dal rispetto delle preclusioni processuali.
- Nel caso delle opposizioni endosecutive esattoriali pertanto allorchè il GE ravvisi un motivo che non rientra nella sfera della suo giurisdizione , in quanto afferisce ad un atto autonomamente impugnabile in sede tributaria ,ove l'impugnazione sia stata effettuata nel rispetto del termine di 60 g dovrà disporre la traslatio iudicii , mentre allorchè tale vizio non sia stato tempestivamente dedotto o sia già stato dedotto in sede tributaria (pendendo il relativo giudizio) dovrà dichiarare l'inammissibilità.
- Inammissibilità se la cartella è già stata impugnata con esito sfavorevole o pende il relativo giudizio , salvo prendere atto della sospensione del titolo ex art 623 c.p.c